





*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

PROPOSTA DI LEGGE

“ISTITUZIONE DEL MEDICO SCOLASTICO REGIONALE”

ad iniziativa dei Consiglieri:

Roberta Lombardi


Loeto Marcelli




Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura

RELAZIONE

L'improvvisa esplosione della crisi pandemica da Covid- 19, che ha colpito il nostro Paese lo scorso marzo, ci ha posti davanti all'inedita necessità di adottare misure drastiche di contenimento dei contagi con il blocco totale di numerose attività, c.d. *lockdown*, tra cui quelle scolastiche con la sospensione delle lezioni in presenza fino al termine dell'anno scolastico. La necessità di assicurare una ripresa dell'anno scolastico in piena sicurezza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza disposti dalle autorità sanitarie competenti (misure di distanziamento, predisposizione di percorsi di accesso riservati, obbligo di mascherina, misurazione della temperatura corporea per personale e studenti, procedura informative e di intervento ecc.) ha fatto emergere nuovamente la necessità di reintrodurre, nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, la figura del medico scolastico. Da anni, infatti, si discute di introdurre una figura professionale di supporto scolastico che abbia le competenze per individuare i disagi emotivi e psichici tipici dell'età infantile e giovanile e per affrontare le più diffuse problematiche psicosociali delle nuove generazioni quali una corretta alimentazione e vita sessuale, condotte devianti o isolanti, bullismo, dipendenze da sostanze stupefacenti e dall'uso sempre più sregolato delle nuove tecnologie. Competenze queste che richiedono l'intervento professionale di un medico nei contesti scolastici in quanto *setting* ideale per un intervento finalizzato a promuovere l'educazione sanitaria come anche esplicitato e promosso dal Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 (Decreto del Commissario ad Acta 25 giugno 2020, n. U00081).

L'emergenza covid ha mostrato al nostro Paese la drammaticità di tutte le sue arretratezze storiche e lacune strutturali e la necessità quindi di promuovere un reale cambiamento in direzione di una maggiore capacità di resilienza dell'intero comparto economico e sociale. L'istituzione del medico scolastico nelle scuole della nostra regione rientra tra le misure necessarie a dotare le nostre scuole delle capacità di minimizzare i rischi di contagio e di governare eventuali criticità con una gestione professionale dell'emergenza evitando così di far ripetere al nostro Paese il trauma di un nuovo *lockdown* che minerebbe definitivamente ogni possibilità di ripresa economica.

Dal punto di vista epidemiologico, la riapertura della scuola rappresenta sicuramente uno dei maggiori rischi di ripresa della diffusione dei contagi nel nostro Paese, appunto per la concentrazione in spazi ridotti di migliaia di giovani. Per tale motivo la presenza stabile di un medico nelle scuole è essenziale per una riapertura scolastica sicura. Questo perché un monitoraggio costante dello stato di salute degli alunni, il controllo continuo del rispetto dei protocolli di sicurezza, la comunicazione diretta ed immediata con le autorità sanitarie locali sono



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

attività imprescindibili per il contrasto della diffusione del virus. Attività che richiedono la presenza in loco di una figura finalizzata non solo alla vigilanza igienico sanitaria ma anche alla educazione sanitaria ovvero alla responsabilizzazione dei giovani alla difesa della propria e altrui salute. L'educazione sanitaria, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è infatti inteso in senso ampio ovvero come uno *“stato generale di benessere fisico, mentale e sociale e non di semplice assenza di malattia”*. Questo cambio di paradigma è basilare per comprendere come una corretta educazione sanitaria è diretta a rendere l'individuo maggiormente consapevole della propria salute psichica, emotiva e fisica e quindi a promuovere un atteggiamento e una condotta di vita sano e naturale volto alla prevenzione delle malattie - pertanto contro ogni stile di vita deviante e *“cultura dello sballo”* - con ciò determinando in futuro anche meno costi a carico del servizio sanitario nazionale.

Si rinvia all'articolato per uno sviluppo dettagliato delle misure introdotte dalla presente proposta di legge. Sinteticamente: all'articolo 1 sono fissati gli scopi e le finalità della presente proposta di legge che è quella di disporre: *“la presenza obbligatoria del medico scolastico nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale”*. All'articolo 2 sono dettagliate le funzioni e i compiti del medico scolastico che svolge, appunto, funzioni di vigilanza igienica, educazione sanitaria e di prevenzione e assistenza sanitaria controllando lo stato di salute psico-fisico di ciascun alunno di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione del dirigente scolastico, del personale della scuola e delle famiglie.. All'articolo 3 sono stabiliti gli obblighi del medico scolastico tra cui quello di *“tenere in apposito registro informatico tutti i dati sanitari degli alunni, le visite svolte e le prestazioni di pronto soccorso svolto adottando tutte le azioni necessarie per assicurare la privacy degli alunni e il segreto professionale.”* L'articolo 4 prevede la possibilità di dotare le scuole anche di un team interdisciplinare composto da medici specialisti a supporto del medico scolastico mentre l'articolo 5 disciplina le modalità della loro assunzione nelle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 6 dispone in merito alla dotazione dei locali che devono essere messi a disposizione del medico scolastico mentre chiudono la proposta di legge: l'articolo 7 sul regolamento attuativo che la Giunta dovrà emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'articolo 8 sulla Relazione annuale da presentare dal Consiglio regionale sullo stato di salute della popolazione studentesca e sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; l'articolo 9 relativa alle disposizioni finanziarie e l'articolo 10 sull'entrata in vigore.



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 1 (Scopo e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 7, comma 2, lettera a), dello Statuto, e delle finalità e degli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), provvede alla tutela sanitaria e alla crescita della cultura della salute attraverso la promozione di servizi di vigilanza igienica e di prevenzione, educazione e assistenza sanitaria nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione dispone la presenza obbligatoria del medico scolastico nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale in coerenza con il titolo III (Servizi di medicina scolastica) del decreto del Presidente della Repubblica 11.02.1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica) e dalla successiva normativa costituzionale che ha demandato alle Regioni la potestà legislativa in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari anche scolastici;



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 2 (Compiti e funzioni del medico scolastico)

1. Il medico scolastico svolge funzioni di vigilanza igienica, educazione sanitaria e di prevenzione e assistenza sanitaria controllando lo stato di salute psicofisico di ciascun alunno di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione del dirigente scolastico, del personale della scuola e delle famiglie.
2. Il medico scolastico in particolare provvede a:
 - Sottoporre a visita gli alunni che manifestano sintomi di malessere psico fisico allo scopo di controllarne lo stato di salute;
 - verificare, ove prescritto e autorizzato dal Ministero della Sanità, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale e di ogni altro obbligo di legge ai fini dell'ammissione e riammissione scolastica degli alunni;
 - Eseguire le procedure di sicurezza sanitaria disposte dalle direttive del Ministero della Salute e della Giunta regionale in caso di eventi pandemici;
 - Ricoverare nei locali di cui all'articolo 6 gli alunni che richiedono una speciale osservazione e o sospettati di malattia infettiva allertando la competente Azienda unità sanitaria locale;
 - Consigliare le famiglie sulla necessità di visite specialistiche e di particolari accertamenti e/o approfondimenti;
 - Promuovere, attraverso l'ausilio e la collaborazione degli insegnanti, lo svolgimento di educazione sanitaria agli alunni consentendo, qualora necessario, anche la presenza di genitori/tutor;
 - Disporre, sentito il direttore scolastico, la disinfezione degli ambienti scolastici, in caso di malattie infettive e diffuse.
3. Il medico scolastico concorda con il personale direttivo della scuola i giorni e l'ora del ricevimento dei familiari degli alunni, prende contatti tramite la direzione della scuola o dell'istituto e, ove occorra, anche direttamente con i familiari degli alunni, per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi;
4. Il medico scolastico tiene costantemente informato il personale direttivo della scuola o dell'istituto di ogni evenienza di carattere igienico sanitario, fornendo pareri in qualunque quesito che interessi l'igiene scolastica e la salute psicosomatica degli alunni.



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 3 (Obblighi del medico scolastico)

1. Il medico scolastico è tenuto a tenere in apposito registro informatico tutti i dati sanitari degli alunni, le visite svolte e le prestazioni di pronto soccorso svolto adottando tutte le azioni necessarie per assicurare la privacy degli alunni e il segreto professionale.
2. Il medico scolastico è tenuto a relazionare annualmente al direttore sanitario pediatrico e al direttore sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza sull'attività svolta e a formulare proposte e prospettare iniziative necessarie per il potenziamento e il miglioramento dei servizi.
3. Al termine di ogni anno scolastico ogni Azienda unità sanitaria locale è tenuta a sintetizzare i dati raccolti dai vari medici scolastici per trasmetterli all'ufficio scolastico regionale e alla direzione regionale Salute.



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 4 (Team interdisciplinare di supporto del medico scolastico)

1. Il medico scolastico può essere coadiuvato da un team interdisciplinare composto da specialisti nelle diverse branche della medicina, psicologi, educatori ed altre professionalità individuate all'occorrenza dall'Azienda unità sanitaria locale competente sia tra gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni già in servizio, fino al completamento del massimale orario, che tra le graduatorie degli aspiranti o mediante avvisi e concorsi pubblici.



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 5 (Conferimento incarico)

1. L'incarico di medico scolastico viene conferito:
 - a medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni già in servizio, fino al completamento del massimale orario, oppure scorrendo le graduatorie degli aspiranti;
 - ai medici di medicina generale e/o ai pediatri di libera scelta;
 - a medici in possesso di titolo di laurea in medicina e chirurgia.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), le ASL della regione provvedono ad attivare le procedure di pubblicazione degli incarichi come disciplinato dall'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e ss.mm.ii.;

3. Ai fini del comma 1, lettera b), le ASL della regione provvedono ad indire l'avviso pubblico rivolto ai medici di medicina generale e/o ai pediatri di libera scelta (PLS);

4. Ai fini del comma 1, lettera c), le ASL della regione provvedono ad indire il concorso pubblico rivolto a medici in possesso di titolo di laurea in medicina e chirurgia. Costituisce titolo preferenziale la specializzazione in pediatria.

5. Nel caso di urgenza in via transitoria, le professionalità saranno acquisite con Decreto di Giunta anche attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali e accordi tra Ordine dei Medici e Comuni e attraverso l'utilizzo di graduatorie delle procedure concorsuali che sono già in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge. In caso di nuove procedure le stesse dovranno essere aperte anche a laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all'ordine non in possesso della specializzazione secondo quanto autorizzato dalla normativa nazionale attualmente vigente.

6. Le procedure di reclutamento di cui al presente articolo sono deliberate in ragione dei posti da coprire per ogni istituto pubblico e privato insistente nel territorio regionale tenendo conto del numero dei medici scolastici e del personale sanitario ausiliario occorrenti per ogni istituto scolastico come da regolamento di Giunta di cui all'articolo 7.



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 6 (Locali del medico scolastico)

1. Gli ambulatori del medico scolastico devono di regola essere costituiti da due locali di cui uno adibito alla visita medica e l'altro come sala d'aspetto. L'ambulatorio deve avere i requisiti e gli arredi igienico sanitari per lo svolgimento delle visite medico sanitarie determinate con regolamento di Giunta di cui all'articolo 7.
2. Gli ambulatori di norma devono ricavarsi all'interno dell'edificio scolastico. Al tal fine i comuni, la città metropolitana di Roma Capitale e le Province di Latina, Viterbo, Rieti e Frosinone, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di edilizia scolastica, provvedono al reperimento dei locali necessari per l'espletamento delle visite mediche. Nel caso in cui risulti impossibile reperire idonei locali all'interno dell'istituto scolastico si può provvedere mediante unità ambulatoriali mobili previo accordo con l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente o utilizzare locali di caserme in disuso, o locali di enti ecclesiastici mediante accordi o convenzioni.



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 7 (Regolamento attuativo)

1. La Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare con regolamento di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente, la disciplina attuativa della presente legge in particolare:
 - Stabilendo il numero di medici scolastici e loro coadiutori ai sensi dell'articolo 4 necessari per ogni istituto scolastico tenuto conto del dimensionamento della rete scolastica e dei servizi per l'infanzia;
 - Le linee guida operative, i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni e dei compiti dei medici scolastici ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge;
 - Le modalità di tenuta del registro informatico di cui all'articolo 3, comma 1, e condivisione dei dati sanitari con l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente e altri soggetti del sistema sanitario ed educativo eventualmente individuati;
 - Le modalità e le procedure selettive di conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 5;
 - I requisiti strutturali ed igienico sanitari degli ambulatori medico scolastici di cui all'articolo 6.



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 8 (Relazione annuale)

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale in concomitanza con la presentazione della relazione sullo stato di salute della popolazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di salute della popolazione studentesca e sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante l'istituzione, nel programma ... della missione ... di un apposito stanziamento pari a euro ... alla cui autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 di cui al programma ... della missione...



*Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura*

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.